

Allegato 1

	Assegnazione 2014 e 2015
Regione	(Euro)
Piemonte	€ 540.000,00
Valle d'Aosta	€ 0,00
Lombardia	€ 1.968.000,00
Provincia Autonoma di Trento	€ 0,00
Provincia Autonoma di Bolzano	€ 212.000,00
Veneto	€ 3.016.000,00
Friuli Venezia-Giulia	€ 972.000,00
Liguria	€ 608.000,00
Emilia-Romagna	€ 2.800.000,00
Toscana	€ 2.272.000,00
Umbria	€ 832.000,00
Marche	€ 1.360.000,00
Lazio	€ 4.252.000,00
Abruzzo	€ 1.312.000,00
Molise	€ 420.000,00
Campania	€ 6.844.000,00
Puglia	€ 2.424.000,00
Basilicata	€ 736.000,00
Calabria	€ 3.444.000,00
Sicilia	€ 5.988.000,00
Sardegna	€ 0,00
TOTALE	€ 40.000.000,00

Allegato 2

Determinazione del finanziamento

Nel presente allegato sono definiti i criteri per la determinazione del finanziamento concedibile per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4. Per ciascuna fattispecie, il massimo finanziamento concedibile è dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile, determinata quest'ultima in ragione del rischio sismico dell'opera o della pericolosità sismica della zona in cui è situata l'opera per la quale si richiede il finanziamento.

Il costo convenzionale di intervento è definito in funzione del volume totale dell'edificio, espresso in metri cubi e valutato a partire dallo spiccato fondazioni, ed è pari a 250 Euro/m³ per gli interventi di adeguamento ed a 300 Euro/m³ per le nuove costruzioni.

Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), ossia per edifici nei quali sia già disponibili l'indice di rischio, R_{CD} , risultante da verifiche tecniche sullo stato di fatto, la percentuale finanziabile è pari a:

- 100% se R_{CD} è inferiore a 0.2;
- $[(380 - 400 R_{CD}) / 3]\%$ se R_{CD} è compreso fra 0.2 e 0.8;
- 0% se R_{CD} è maggiore di 0.8.

L'indice di rischio, R_{CD} , è espresso dal rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita:

$$R_{CD} = a_{g_{SLV}} / a_{g_{RIF}} = (T_{R,SLV} / T_{R,RIF})^a$$

In cui:

$a_{g_{SLV}}$ = accelerazione su suolo rigido e pianeggiante che porta la struttura, su suolo effettivo, a raggiungere lo stato limite di salvaguardia della vita

$a_{g_{RIF}}$ = accelerazione di riferimento, valutata allo stato limite di salvaguardia della vita per vita nominale di 50 anni e classe d'uso III

$T_{R,SLV}$ = periodo di ritorno di $a_{g_{SLV}}$

$T_{R,RIF}$ = periodo di ritorno di $a_{g_{RIF}}$, pari a 712 anni

a = pendenza della relazione lineare tra $Y = \log(a_g)$ e $X = \log(TR)$, che in prima approssimazione può assumersi pari a 0.41.

Per la valutazione della capacità si farà riferimento alle Norme tecniche emanate con il D.M. 14.01.2008. Per la valutazione della domanda si farà riferimento alla pericolosità sismica allegata alle Norme tecniche emanate con il predetto D.M. 14.01.2008. Nel caso l'indice di rischio sia stato valutato ai sensi dell'OPCM 3274 o del D.M. 14.09.2005, lo stesso andrà opportunamente convertito. In mancanza dell'indice di rischio allo stato limite di salvaguardia della vita, qualora sia disponibile l'indice di rischio allo stato limite di collasso, quest'ultimo andrà opportunamente convertito.

Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la percentuale finanziabile dipende dalla zona sismica in cui ricade l'opera oggetto di intervento, secondo quanto riportata in tabella 2.

Tabella 2. Percentuale finanziabile nel caso di interventi di tipo b)

Zona sismica	1	2	3	4
Percentuale finanziabile	60%	50%	30%	15%

Per gli interventi di tipo c) la percentuale finanziabile e' determinata mediante l'applicazione dei medesimi criteri individuati per gli interventi di tipo a) o b), a seconda che l'edificio da demolire e ricostruire sia stato, o meno, oggetto di verifica sismica.